

Norme & Tributi
Giustizia e sentenze



NT+DIRITTO
Presenza dell'avvocato di fiducia e mancato avviso dell'udienza
Secondo la Corte di cassazione la nullità assoluta scatta anche se il

giudice ha nominato un difensore d'ufficio.
di **Paola Rossi**
La versione integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilssole24ore.com

Class action, dal 25 giugno azioni anche senza mandato

Civile

Decreto per recepire la nuova direttiva
Decisivo il ruolo degli enti

Clausole abusive, polizze, contratti finanziari tra i settori protetti

Giovanni Negri

Una nuova forma di azione a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. È quella cristallizzata nello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri e ora all'esame delle commissioni parlamentari per i rituali pareri. Il provvedimento recepisce nel nostro ordinamento giuridico la direttiva 2020/1828/CE e introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in specifiche materie disciplinate dal diritto dell'Unione europea o dalle norme di diritto italiane.

L'azione rappresentativa è esperibile dagli enti legittimati (associazioni di consumatori e utenti iscritte in un elenco pubblico, enti pubblici ai quali la legittimazione è espressamente conferita dagli Stati membri).

L'istituto si differenzia dall'azione di classe, prevista dal Codice di procedura civile, sotto una pluralità di profili:

- L'ambito di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori;

- la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati;
- la legittimazione passiva è estesa a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, attiva, anche indirettamente, nel settore commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Due i provvedimenti che, a partire dal 25 giugno, potranno essere richiesti, attraverso ricorso, da parte degli enti legittimati senza necessità di ottenere mandato dai consumatori interessati: quelli di natura inibitoria e quelli compensativi. Con i primi, l'ente può chiedere la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori, la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica.

Si prevede l'obbligo di notifica del ricorso al pubblico ministero e l'applicazione di una larga parte della disciplina procedurale della class action, contenuta nei commi dal quarto al quattordicesimo dell'articolo 840-quinquies del Codice

di procedura civile.

L'ente legittimato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo dell'impresa e neppure le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori. Gli enti legittimati possono richiedere l'adozione di provvedimenti provvisori, applicando le norme del Codice sui procedimenti cautelari. Il giudice, sia nel caso di provvedimenti inibitori sia nel caso di provvedimenti provvisori, adotta misure di coercizione indiretta consistenti nella fissazione di un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti con la previsione del pagamento di una somma di denaro nel caso di inadempimento (da 1.000 a 5.000 per ogni inadempimento oppure giorno di ritardo).

I provvedimenti compensativi sono invece indirizzati a rimediare al pregiudizio subito anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la risoluzione del contratto, la riduzione o il rimborso del prezzo.

A fondare l'azione potranno essere violazioni in materie espressamente considerate dal diritto comunitario, tra le quali, danni da prodotti difettosi; clausole abusive; pratiche commerciali sleali; garanzia dei beni di consumo; indicazione del prezzo; pubblicità ingannevole; trasporti; energia elettrica e gas; telefonia mobile; turismo; commercio elettronico e servizi digitali; protezione dei dati personali; sicurezza dei prodotti; sicurezza alimentare; assicurazioni; commercializzazione a distanza di servizi finanziari; prodotti d'investimento al dettaglio; fondi di investimento; credito ai consumatori; blocchi geografici ingiustificati e discriminazione basata sulla nazionalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stp, poteri ai soci professionisti

Commercialisti

Il Pronto Ordini 175/2022 fornisce chiarimenti anche sulla denominazione

Doppio chiarimento del Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec) sulle società tra professionisti (Stp) nel Pronto Ordini 175/2022. Considerato che la ratio della disposizione della norma di riferimento è stata di evitare che i soci non professionisti possano influire sulle scelte strategiche della Stp, «si ritiene preferibile suggerire che, tramite previsioni di statuto, non venga "snaturato" il principio per cui il potere decisionale resti nelle mani dei soci professionisti».

Altro aspetto affrontato riguarda la denominazione. «La Stp, a seconda dei casi, indicherà nell'atto costitutivo - si legge nel Pronto Ordini - la propria ragione sociale o la propria denominazione sociale formata secondo i criteri indicati nel codice civile per il tipo societario concretamente adottato, con la necessaria e ulteriore precisazione che si tratta di società tra professionisti. In tale prospettiva, si ritiene consentito utilizzare l'acronimo Stp, con l'avvertenza che, né l'indicazione per esteso di società tra professionisti, né l'acronimo Stp sono sostitutivi della precisazione del tipo societario adottato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili, solo denaro personale per acquistare senza la comunione

Cassazione

Non basta la dichiarazione generica del coniuge non acquirente

Angelo Busani

Se una persona coniugata in regime di comunione legale dei beni intende acquistare un immobile come "bene personale" (cioè non soggetto al regime di comunione legale), non è sufficiente che l'altro coniuge intervenga al rogito per dichiarare genericamente che il coniuge acquirente sta utilizzando, per il pagamento del prezzo denaro suo personale.

Occorre che questa dichiarazione del coniuge non acquirente coincida con il fatto che effettivamente il prezzo pagato dal coniuge acquirente sia qualificabile come denaro "personale" perché, ad esempio, conseguito prima del matrimonio o per successione ereditaria o donazione o a seguito della vendita di un bene personale.

È questa la decisione contenuta nell'ordinanza della Cassazione n. 35086/2022 nella quale si analizza il disposto dell'articolo 179, comma 2, del Codice civile ove è prescritto che l'acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati da parte di uno dei coniugi, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dal regime di comunione legale quando

l'altro coniuge sia parte dell'atto di acquisto e da tale atto risulti che l'esclusione dal regime di comunione legale deriva dal fatto che l'acquisto concerne:

- beni che servono all'esercizio della professione del coniuge (si pensi al caso dell'odontoiatra che acquista le attrezzature occorrenti per il suo lavoro);
- beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

Nell'ordinanza si argomenta che, affinché si possa assegnare alla dichiarazione del coniuge non acquirente, verbalizzata nell'atto pubblico di compravendita, valore di confessione di un fatto storico, come tale, revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (articolo 2732 del Codice civile), è necessaria un'indicazione precisa della provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dal prezzo ricavato dal trasferimento di beni personali.

Per escludere l'acquisto di un bene dal regime di comunione legale, che altrimenti automaticamente si instaura, non basta che il coniuge non acquirente esprima una sua generica volontà di non volere l'assoggettamento al regime di comunione né che tale coniuge effettui un generico riconoscimento della natura personale del denaro utilizzato, ma occorre che il denaro sia effettivamente di natura personale del coniuge acquirente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE
PROFESSIONALE

VALORE24 COMMERCIALISTI, IL TUO BUSINESS RIPARTE DA QUI.

Eroga nuovi servizi consulenziali con il software che ti permette di digitalizzare il tuo studio e automatizzare le tradizionali attività contabili e fiscali. Integrato con **servizi cloud** per collaborare e cooperare con i clienti, offre **archivi trasportabili, help desk telefonico, trasparenza contrattuale e garanzia di prezzo**, oltre che **formazione e documentazione** a cura degli esperti Sole 24 Ore.

VALORE24
Commercialisti

valore24.com/commercialisti

